

Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0265

Finanza digitale: rischi emergenti legati alle crypto-attività — sfide a livello della regolamentazione e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla finanza digitale: rischi emergenti legati alle crypto-attività — sfide a livello della regolamentazione e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari (2020/2034(INL))

(2021/C 395/10)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ⁽¹⁾,
- vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE ⁽²⁾,
- vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ⁽³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati» (COM(2020)0066),
- vista la comunicazione della Commissione, dell'8 marzo 2018, intitolata «Piano d'azione per le tecnologie digitali: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo» (COM(2018)0109),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 6 aprile 2016, dal titolo «Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride: La risposta dell'Unione europea» (JOIN(2016)0018),
- visto il Libro bianco della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Intelligenza artificiale — Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia» (COM(2020)0065),
- vista la risposta data dal vicepresidente Dombrovskis, a nome della Commissione, all'interrogazione E-001130/2017 del 10 aprile 2017,
- vista la relazione finale della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali della Commissione, dell'ottobre 2019, dal titolo «Governance for a DLT/Blockchain enabled European electronic Access Point (EEAP)» (Governance per un punto di accesso elettronico europeo abilitato DLT/blockchain) ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

⁽⁴⁾ <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/98da7b74-38db-11ea-ba6e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-113099411>

Giovedì 8 ottobre 2020

- visto lo studio della Commissione relativo all'applicazione del regolamento sulle commissioni interbancarie ⁽⁵⁾,
- vista la consultazione pubblica della Commissione del 17 febbraio 2020 sul riesame del quadro normativo per le imprese di investimento e i gestori del mercato,
- vista la relazione finale del forum ad alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali della Commissione, del 10 giugno 2020, dal titolo «A New Vision for Europe's Capital Markets» («Una nuova visione per i mercati dei capitali europei») ⁽⁶⁾,
- vista la relazione finale del gruppo di esperti della Commissione sugli ostacoli normativi all'innovazione finanziaria: 30 raccomandazioni sulla regolamentazione, sull'innovazione e sulla finanza, del 13 dicembre 2019,
- visto il parere congiunto delle autorità europee di vigilanza alla Commissione europea sulla necessità di miglioramenti legislativi relativi ai requisiti in materia di gestione dei rischi riguardanti le TIC nel settore finanziario dell'UE, del 10 aprile 2019,
- visto il parere congiunto delle autorità europee di vigilanza alla Commissione europea sui costi e i benefici dello sviluppo di un quadro coerente per l'esecuzione dei test della ciberresilienza destinato agli operatori e alle infrastrutture di mercato rilevanti dell'intero settore finanziario dell'UE, del 10 aprile 2019,
- vista la relazione congiunta delle autorità europee di vigilanza, dal titolo «FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs» (FinTech: sperimentazioni normative e poli dell'innovazione), del 7 gennaio 2019 ⁽⁷⁾,
- visti gli orientamenti delle Autorità bancarie europee sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza, del 29 novembre 2019,
- vista la relazione dell'Autorità bancaria europea con un parere per la Commissione europea sulle cripto-attività, del 9 gennaio 2019,
- visto il parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alla Commissione sulle offerte iniziali di moneta e le cripto-attività, del 9 gennaio 2019,
- visto il documento di consultazione della Commissione europea su un quadro dell'UE per i mercati di cripto-attività, del dicembre 2019,
- vista la sua risoluzione legislativa del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione ⁽⁹⁾,
- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla tecnologia finanziaria: l'influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica ⁽¹¹⁾,
- visto lo studio richiesto dalla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo dal titolo «Crypto-assets: Key developments, regulatory concerns and responses» («Cripto-attività: sviluppi fondamentali, preoccupazioni normative e risposte»), dell'aprile 2020,

⁽⁵⁾ <https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0120161enn.pdf>

⁽⁶⁾ https://ec.europa.eu/info/files/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en

⁽⁷⁾ JC 2018 74

⁽⁸⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0301.

⁽⁹⁾ GU C 11 del 13.1.2020, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU C 307 del 30.8.2018, pag. 57.

⁽¹¹⁾ GU C 252 del 18.7.2018, pag. 239.

Giovedì 8 ottobre 2020

- visto lo studio richiesto dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo dal titolo «Consumer Protection Aspects of Financial Services» (Aspetti dei servizi finanziari relativi alla tutela dei consumatori), del febbraio 2014,
 - vista la relazione della Banca centrale europea sulle implicazioni della digitalizzazione nei pagamenti al dettaglio per il ruolo di catalizzatore dell'Eurosistema, del luglio 2019,
 - visto il discorso di Benoît Coeure dal titolo «FinTech for the People» (FinTech per le persone), pronunciato il 31 gennaio 2019,
 - visto il discorso di Yves Mersch dal titolo «Lending and payment systems in upheaval: the FinTech challenge» (I sistemi di prestito e di pagamento in fermento: la sfida della tecnologia finanziaria), pronunciato il 26 febbraio 2019 alla terza conferenza annuale sulla tecnologia finanziaria e l'innovazione digitale,
 - vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria dal titolo «Decentralized financial technologies. Report on financial stability, regulatory and governance implications» (Tecnologie finanziarie decentralizzate. Relazione sulle conseguenze per la stabilità finanziaria, la regolamentazione e la governance), del 6 giugno 2019,
 - vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria sulla tecnologia finanziaria e la struttura di mercato nei servizi finanziari: sviluppi del mercato e potenziali implicazioni per la stabilità finanziaria, del 14 febbraio 2019,
 - vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria dal titolo «Crypto-assets: Report to the G20 on work by the FSB and standard-setting bodies» (Cripto-attività: relazione al G20 sui lavori dell'FSB e degli organismi di normazione), del 16 luglio 2018,
 - vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria sulle implicazioni della tecnologia finanziaria per la stabilità finanziaria: questioni di vigilanza e regolamentazione che meritano l'attenzione delle autorità, del 27 giugno 2017,
 - visto il documento di consultazione del Consiglio per la stabilità finanziaria, dal titolo «Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges raised by 'global stablecoin' arrangements» (Affrontare le sfide in materia di regolamentazione, vigilanza e sorveglianza poste dalle disposizioni sulle «global stablecoin»), del 14 aprile 2020,
 - vista l'indagine del gruppo di lavoro del G7 sulle stablecoin relativa all'impatto delle stablecoin globali, dell'ottobre 2019,
 - visti gli orientamenti per un approccio basato sul rischio alle attività virtuali e ai fornitori di servizi di attività virtuali, formulati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel giugno 2019,
 - viste le raccomandazioni del GAFI, aggiornate a giugno 2019, in particolare la raccomandazione n. 16 sui bonifici bancari,
 - vista l'analisi della Banca dei regolamenti internazionali dal titolo «Policy responses to FinTech: a cross-country overview» (Risposte politiche alla tecnologia finanziaria: un'analisi comparativa tra paesi), del gennaio 2020,
 - visto l'intervento di Fernando Restoy dal titolo «Regulating FinTech: what is going on, and where are the challenges?» (Regolamentare la tecnologia finanziaria: che cosa sta accadendo e quali sono le sfide?), del 16 ottobre 2019, in occasione del XVI dialogo sulla politica regionale del settore bancario pubblico-privato ASBA-BID-FELABAN,
 - visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0161/2020),
- A. considerando che la finanza digitale è un ambito del settore finanziario in costante evoluzione, che merita un monitoraggio e un esame costante sia a livello di settore che normativo;

Giovedì 8 ottobre 2020

- B. considerando che il mercato interno dell'Unione è caratterizzato da una concorrenza aperta e mira a creare condizioni di parità attraverso un quadro normativo armonizzato, il rispetto delle norme internazionali, la convergenza e la cooperazione in materia di vigilanza; che pertanto la strategia dell'Unione sulla finanza digitale dovrebbe basarsi sugli stessi principi;
- C. considerando che vi è la necessità di un approccio equilibrato nell'ambito della regolamentazione della tecnologia finanziaria, che promuova l'innovazione e garantisca un elevato grado di tutela degli investitori e di stabilità finanziaria;
- D. considerando che il termine «cripto-attività» è utilizzato per riferirsi a un'ampia gamma di attività digitali, tra cui, a titolo esemplificativo, valute virtuali e token, escludendo però talvolta alcune forme di stablecoin o alcuni token, come i token di sicurezza;
- E. considerando che le due componenti più comuni delle cripto-attività adottate sono i) la natura privata della titolarità riguardante l'attività, il credito o il diritto sottostanti e ii) l'uso della crittografia e della tecnologia di registro distribuito (DLT) o di una tecnologia simile per sostenere gli scambi dell'attività e il suo valore inerente o percepito;
- F. considerando che attualmente le cripto-attività non sono né emesse né garantite da una banca centrale o da un ente pubblico dell'Unione e possono avere svariati utilizzi, anche come mezzo di scambio e con finalità di investimento o di accesso a un bene o a un servizio;
- G. considerando che le stablecoin presentano caratteristiche analoghe alle cripto-attività e non assumono la forma di una specifica valuta, ma si affidano a una serie di strumenti volti a ridurre al minimo le fluttuazioni del loro prezzo espresso in una valuta; che talune cripto-attività, tra cui le stablecoin e le tecnologie correlate, sono potenzialmente in grado di aumentare l'efficienza, la concorrenza e la trasparenza e di creare notevoli opportunità e vantaggi per la società, poiché alcune di esse potrebbero favorire pagamenti più economici e veloci e offrire nuove fonti di finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI); che l'insieme degli strumenti intesi a minimizzare le fluttuazioni dei prezzi non è stato testato in situazioni caratterizzate da un elevato numero di operazioni in stablecoin;
- H. considerando che il dibattito pubblico sulle stablecoin emesse da privati può essere connesso ad alcune carenze del panorama dell'Unione in materia di pagamenti;
- I. considerando che le stablecoin potrebbero divenire un mezzo di pagamento ad ampia diffusione, il che dovrebbe stimolare un'adeguata azione in materia di regolamentazione e vigilanza;
- J. considerando che la valuta digitale di una banca centrale (*Central Bank Digital Currency* — CBDC) si basa sul concetto di attività stabile, è di natura sovrana e quindi distinta dalle cripto-attività; che la Banca popolare cinese ha avviato la sperimentazione di una valuta digitale della banca centrale (*Digital Currency Electronic Payment* — DCEP); che il potenziale uso della DCEP a livello mondiale potrebbe avere ripercussioni sul commercio internazionale e la tutela dei consumatori;
- K. considerando che sono all'esame possibili iniziative per l'attuazione delle CBDC, sia all'interno dell'Unione che a livello globale;
- L. considerando che la finanza digitale presenta un forte elemento transfrontaliero, che va oltre il livello dell'Unione, e che pertanto la cooperazione e la normazione internazionali nonché un'efficiente ed efficace vigilanza da parte dell'Unione in questo settore sono essenziali;
- M. considerando che lo sviluppo degli strumenti della finanza digitale può avere una forte componente di flussi di capitale che attrae gli investimenti transfrontalieri; che pertanto la finanza digitale può contribuire alla competitività dell'Unione sui mercati mondiali;
- N. considerando che, secondo i dati di mercato ⁽¹²⁾, al giugno 2020 esistono a livello globale più di 5 600 cripto-attività, con una capitalizzazione di mercato totale superiore a 260 miliardi di USD ⁽¹³⁾, di cui il 65 % riconducibile ai soli bitcoin;

⁽¹²⁾ <https://coinmarketcap.com>

⁽¹³⁾ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU\(2020\)648779_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf)

Giovedì 8 ottobre 2020

- O. considerando che, secondo i dati di mercato, a giugno 2020 le stablecoin hanno raggiunto una capitalizzazione di mercato totale pari a 10 miliardi di EUR, rispetto agli 1,5 miliardi di EUR di gennaio 2018, e che, nonostante la loro portata ancora limitata rispetto ad altre criptovalute, hanno il potenziale per raggiungere rapidamente una dimensione mondiale e un ampio bacino di utenza, soprattutto se adottate da grandi aziende tecnologiche che sfruttano le loro reti;
- P. considerando che gli esperti della Banca centrale europea (BCE) hanno osservato nella loro pubblicazione del 2019 ⁽¹⁴⁾ che, sebbene le cripto-attività siano altamente speculative, esse non rappresentano una minaccia immediata alla stabilità finanziaria; che tale opinione è stata condivisa sia dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ⁽¹⁵⁾ che dall'Autorità bancaria europea (ABE) ⁽¹⁶⁾; che alle stesse conclusioni sono giunti il Fondo monetario internazionale (FMI) nella sua relazione del 2018 sulla stabilità finanziaria mondiale e il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) nella sua relazione del luglio 2018, sebbene quest'ultimo ritenga che sarà necessaria un'ulteriore analisi, tenuto conto della rapida evoluzione di tali mercati;
- Q. considerando che, come sottolineato nella relazione dell'ABE, gli istituti finanziari sono attualmente impegnati in un numero relativamente circoscritto di attività connesse alle cripto-attività, ma il loro interesse è destinato ad aumentare, soprattutto nell'ambito del crescente utilizzo di soluzioni basate sulla tecnologia di registro distribuito; che tra queste attività figurano quelle di detenere o acquisire esposizioni alle cripto-attività, sottoscrivere offerte iniziali di moneta (ICO) o offrire servizi in relazione alle cripto-attività, come la fornitura di servizi di portafoglio o di scambio; che le attuali norme prudenziali non sono adatte a cogliere la forte volatilità e gli elevati rischi delle cripto-attività;
- R. considerando che recenti ricerche indicano che le cripto-attività sono principalmente utilizzate come investimento speculativo, piuttosto che come mezzo di pagamento per beni o servizi offerti da un legittimo operatore; che le autorità europee di vigilanza hanno evidenziato che le cripto-attività che non sono considerate strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento finanziario dell'Unione comportano rischi specifici, in particolare in termini di tutela degli investitori e dei consumatori, nonché di integrità del mercato; che le cripto-attività possono accrescere i rischi di riciclaggio di denaro, pratiche fraudolente, evasione fiscale e attacchi esterni;
- S. considerando che l'adozione di nuove tecnologie può contribuire in modo significativo a far sì che le società di servizi finanziari siano in grado di adempiere ai loro obblighi di vigilanza e di conformità;
- T. considerando che, nell'ambito della gamma di cripto-attività considerate strumenti finanziari a norma del diritto dell'Unione, la loro classificazione come tali si basa sull'attuazione a livello nazionale del diritto dell'UE da parte delle autorità nazionali competenti, il che crea discrepanze nell'approccio di vigilanza e di regolamentazione, pregiudicando la coerenza e la parità di condizioni nell'Unione; che tale classificazione e tale integrazione nel quadro legislativo dell'UE non sono prive di difficoltà, in quanto le varie cripto-attività presentano caratteristiche diverse, che possono cambiare nel tempo;
- U. considerando che le ICO potrebbero costituire una fonte alternativa di finanziamento per le imprese innovative e le start-up nella fase iniziale del loro sviluppo, ma espongono altresì gli investitori a elevati rischi di perdite a causa della loro natura altamente speculativa e della vulnerabilità alle frodi; che la relazione economica annuale 2018 della Banca dei regolamenti internazionali ha constatato che almeno il 22,5 % delle ICO sono risultate essere schemi di Ponzi fraudolenti;
- V. considerando che le cripto-attività hanno il potenziale di ridurre i costi delle transazioni in modo sicuro in un mondo sempre più sottoposto alla sorveglianza digitale, qualora siano soggette a un regime normativo rigoroso, adatto allo scopo e basato sul rischio;
- W. considerando che la finanza digitale può contribuire in diversi modi ad affrontare gli effetti economici della pandemia di COVID-19 per quanto riguarda le conseguenze per i cittadini, le PMI e altre imprese e i servizi finanziari; che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato, in misura diversa nei vari Stati membri, il potenziale che la finanza digitale offre sia ai consumatori che all'economia;

⁽¹⁴⁾ https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201905_03~c83aeaa44c.en.html#toc4

⁽¹⁵⁾ Parere dell'ESMA — Offerte iniziali di moneta e cripto-attività (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf)

⁽¹⁶⁾ Relazione dell'ABE con un parere per la Commissione europea sulle cripto-attività (<https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2545547/67493daa-85a8-4429-aa91-e9a5ed880684/EBA%20Report%20on%20crypto%20assets.pdf>)

Giovedì 8 ottobre 2020

- X. considerando che continua ad ampliarsi l'offerta di servizi finanziari da parte delle grandi imprese tecnologiche e delle piattaforme digitali mondiali; che questi grandi operatori del settore digitale godono di vantaggi competitivi quali economie di scala, vaste reti transfrontaliere di utenti, facilità di accesso ai finanziamenti e capacità di raccogliere grandi quantità di dati forniti dagli utenti tramite tecnologie di trattamento dei dati, come l'«analisi dei Big Data», che generano in diversi modi un enorme valore aggiunto; che la presenza di grandi imprese tecnologiche nei mercati FinTech è potenzialmente in grado di pregiudicare la concorrenza leale e l'innovazione;
- Y. considerando che le attività fraudolente recentemente scoperte in relazione a società del settore FinTech evidenziano la necessità di una prospettiva olistica dei rischi per la tutela dei consumatori e degli investitori legati alle lacune nell'informativa finanziaria, alle frodi o alle procedure di insolvenza;
- Z. considerando che la quota dei pagamenti diversi dai contanti è aumentata notevolmente negli ultimi anni; che il miglioramento del quadro relativo alle operazioni senza contanti non dovrebbe pregiudicare la possibilità di utilizzare il contante come mezzo di pagamento;
- AA. considerando che il settore finanziario è il principale utilizzatore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel mondo, rappresentando circa un quinto del totale delle spese per le TIC;
- AB. considerando che l'applicazione delle nuove tecnologie nel settore finanziario può comportare nuovi rischi che occorre regolamentare e controllare, al fine di garantire la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato interno e la tutela dei consumatori;
- AC. considerando che il maggiore ricorso all'intelligenza artificiale nei servizi finanziari comporterà la necessità di una resilienza operativa rafforzata e di una corrispondente vigilanza adeguata, nonché della protezione dei dati prevista dal diritto dell'Unione;
- AD. considerando che i nuovi problemi operativi, in particolare i rischi legati alle TIC e alla sicurezza, possono generare rischi sistemici per il settore finanziario; che tali nuovi rischi dovrebbero essere affrontati con misure adeguate, come indicato dal Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽¹⁷⁾;
- AE. considerando che l'attuale codice dell'UE sui servizi finanziari adotta un approccio frammentario alla questione delle disposizioni sul rischio operativo;
- AF. considerando che i rischi per le TIC e per la sicurezza cui è esposto il settore finanziario e il suo livello di integrazione a livello dell'Unione giustificano azioni specifiche e più avanzate che si basano sulla Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione ⁽¹⁸⁾ ma vanno al di là della stessa;
- AG. considerando che la ciberresilienza è parte integrante del lavoro sulla resilienza operativa degli istituti finanziari svolto dalle autorità a livello globale;
- AH. considerando che un mercato finanziario dell'Unione funzionante, sostenibile e resiliente dovrebbe essere caratterizzato da una forte efficienza allocativa del capitale e del rischio e dalla più ampia inclusione finanziaria dei cittadini nell'ambito dei servizi finanziari;
- AI. considerando che l'utilizzo di servizi di cloud computing può offrire ai fornitori di servizi finanziari notevoli vantaggi in termini di resilienza ed efficienza operativa rispetto alle soluzioni tradizionali in situ, ma comporta nuove sfide in relazione alla sicurezza dei dati e dei processi, alla continuità operativa in caso di interruzioni e alla generale vulnerabilità nei confronti della criminalità informatica;

⁽¹⁷⁾ <https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2020/html/esrb.pr200107~29129d5701.en.html>

⁽¹⁸⁾ GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

Giovedì 8 ottobre 2020

- AJ. considerando che sono necessarie condizioni di parità tra le imprese di servizi finanziari e le imprese tecnologiche per far sì che tutte competano alla pari, secondo il principio «stesso rischio, stessa attività, stessa regolamentazione»;
- AK. considerando che l'introduzione dei servizi finanziari digitali non dovrebbe essere causa di arbitraggio normativo, né di minore protezione dei clienti, di sicurezza ridotta o di rischi per la stabilità finanziaria;
- AL. considerando che per i servizi di cloud computing molti grandi istituti finanziari dell'Unione si affidano a fornitori di paesi terzi;
- AM. considerando che il comitato europeo per la protezione dei dati è chiamato a svolgere un ruolo importante aiutando le aziende a comprendere i loro obblighi di conformità all'RGPD;
- AN. considerando che le cripto-attività non hanno solitamente un emittente noto e non creano un credito finanziario su un'attività sottostante, contrariamente a stablecoin, token di sicurezza e commodity token, che hanno tutti un emittente noto;
- AO. considerando che, sebbene i token emessi dagli imprenditori sotto forma di crediti su flusso di cassa, crediti patrimoniali o crediti futuri di prodotto/servizio, possano essere classificati in modi alternativi, la loro classificazione nel diritto dell'Unione dovrebbe assicurare prevedibilità e omogeneità a livello normativo nei mercati europei; che una regolamentazione dei token funzionale e pertinente sotto il profilo tecnologico dovrebbe tenere conto dei potenziali modelli ibridi e offrire definizioni che massimizzino la protezione dei consumatori e degli investitori, aumentino la certezza del diritto e facciano leva sul forte potenziale di questi strumenti per finanziare progetti imprenditoriali rischiosi; che la funzione economica sottostante dei token è un indicatore significativo per la loro classificazione;
- AP. considerando che il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha adottato un'ampia definizione di valuta virtuale e ha raccomandato di estendere gli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) a qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge attività quali lo scambio o il trasferimento di cripto-attività, la partecipazione ai servizi finanziari relativi alle offerte iniziali di moneta e la fornitura degli stessi;
- AQ. considerando che il riciclaggio di denaro rappresenta un grave pericolo che deve essere scongiurato nel settore della finanza digitale; che, anche se la finanza digitale può migliorare l'inclusione finanziaria, dovrebbe essere comunque essere posto in atto un regime globale di conformità agli obblighi in materia di conoscenza del proprio cliente («know your customer») e di antiriciclaggio, come previsto dal diritto dell'Unione; che, sebbene le cripto-attività possano essere utilizzate per attività illegali, il loro status normativo di mezzo di pagamento, anziché mezzo di scambio, può migliorare il monitoraggio e la prevenzione della criminalità finanziaria;
- AR. considerando che l'aumento della connettività, l'Internet delle cose e l'interazione tra uomo e macchina possono offrire esperienze migliori nell'ambito dei servizi finanziari, ma comportano anche nuovi rischi per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati personali, la qualità dell'interazione, la gestione del rischio operativo e le sfide in materia di cibersicurezza;

Raccomandazioni:**Considerazioni generali**

1. accoglie con favore l'adozione da parte della Commissione del pacchetto sulla finanza digitale comprendente due proposte legislative sulle cripto-attività e la resilienza operativa; ritiene che la proposta della Commissione in materia di cripto-attività e riguardo alla resilienza operativa e alla ciberresilienza sia opportuna, utile e necessaria, visti i recenti sviluppi sui mercati dell'Unione e mondiali e rappresenti un passo cruciale nel fare chiarezza sotto il profilo giuridico e per quanto concerne lo sviluppo di un nuovo regime normativo; deplora tuttavia che la Commissione non abbia affrontato adeguatamente i problemi legati al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alle attività criminali associati alle cripto-attività, che rimangono in gran parte irrisolti; chiede alla Commissione di adottare misure urgenti in tali ambiti seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato;

Giovedì 8 ottobre 2020

2. ritiene che la finanza digitale, che svolge un ruolo chiave nello sviluppo delle attività finanziarie, sarà parte integrante del successo dell'Unione dei mercati dei capitali attraverso un aumento delle opzioni di finanziamento per le imprese e i cittadini, nonché delle opzioni di investimento, e incoraggia la Commissione a valutare in che modo dare maggiore potere agli innovatori e sfruttare così i vantaggi della finanza digitale nel portare avanti l'integrazione dei mercati dei capitali e la partecipazione degli investitori non professionali nell'Unione, ampliandone la portata a livello mondiale;
3. evidenzia la maggiore importanza assunta dalle misure di monitoraggio e revisione concernenti la regolamentazione della finanza digitale, in particolare tenendo presente la crescente rilevanza del settore nel contesto attuale, in cui il mondo affronta la pandemia di COVID-19; sottolinea inoltre la necessità di affrontare i rischi specifici che la finanza digitale comporta a livello di regolamentazione e vigilanza attraverso un quadro legislativo adeguato e disposizioni in materia di tutela dei consumatori;
4. sottolinea che è importante che la Commissione allinei strettamente la propria attività a quella dei consessi internazionali e degli organismi di regolamentazione per quanto riguarda lo sviluppo di norme internazionali, data la natura intergiurisdizionale della finanza digitale, fatta salva la prerogativa dell'Unione di adottare disposizioni regolamentari e di vigilanza pertinenti alla situazione dell'Unione; ricorda, in particolare, la necessità di garantire l'interoperabilità del quadro normativo dell'Unione con i principi concordati a livello internazionale;
5. rileva che lo sviluppo di molte tecnologie connesse alla finanza digitale è ancora in una fase iniziale; sottolinea che qualsiasi nuova misura legislativa deve pertanto essere sottoposta a una valutazione approfondita e rivolta al futuro riguardante i rischi e i benefici per i consumatori e la stabilità finanziaria; invita la Commissione a sviluppare un approccio proporzionato, basato sul rischio, intersettoriale, olistico e orientato ai risultati in relazione alla sua attività in materia di finanza digitale;
6. invita la Commissione ad attingere dalle conoscenze e dalle esperienze acquisite grazie al forum europeo dei facilitatori dell'innovazione e ad agire per prima, così da creare un contesto favorevole e sostenibile affinché i poli e le imprese FinTech europei, nonché il settore finanziario consolidato che utilizza la tecnologia finanziaria, possano espandersi, attrarre investimenti esteri e aumentare la presenza dell'Unione sui mercati globali;
7. ritiene, a tale proposito, che sia opportuno considerare la finanza digitale uno strumento essenziale ed efficace per le PMI europee, in grado di fornire soluzioni rapide e in tempo reale, adeguate alle loro esigenze di finanziamento; è del parere che la finanza digitale abbia le potenzialità per contribuire a colmare il deficit di finanziamento delle PMI;
8. sottolinea che qualsiasi misura adottata a livello dell'Unione dovrebbe garantire che gli operatori del mercato, dal piccolo al grande, abbiano lo spazio normativo per innovare e che qualsiasi legislazione, nuova o aggiornata, e la vigilanza nel settore della finanza digitale dovrebbero basarsi sui seguenti principi:
 - a) l'applicazione delle stesse norme alle stesse attività e agli stessi servizi, nonché ai rischi analoghi connessi;
 - b) la proporzionalità e la neutralità tecnologica;
 - c) un approccio basato sul rischio, sulla trasparenza e sulla responsabilità;
 - d) l'osservanza dei diritti fondamentali, specificamente la protezione della vita privata e dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - e) livelli elevati di tutela dei consumatori e degli investitori;
 - f) condizioni di concorrenza eque;
 - g) un approccio favorevole all'innovazione;
9. evidenzia che qualsiasi misura, nuova o aggiornata, adottata a livello dell'Unione, dovrebbe tenere conto della rapida evoluzione dei mercati in espansione relativi alle cripto-attività e alle ICO; sottolinea che la parità di condizioni deve essere assicurata in tutto il mercato interno, evitando la ricerca del foro più vantaggioso e l'arbitraggio normativo; avverte che tali misure non dovrebbero limitare le opportunità di crescita delle imprese, in particolare le PMI, e dovrebbero offrire un ecosistema sostenibile per lo sviluppo della finanza digitale nel mercato interno, assicurando al contempo la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori e dei consumatori;

Giovedì 8 ottobre 2020

10. fa presente che gli spazi di sperimentazione normativa e i poli di innovazione hanno il potenziale di essere strumenti utili a far sì che le imprese della finanza digitale possano sperimentare prodotti e servizi finanziari o modelli d'impresa innovativi in un ambiente controllato e di consentire alle autorità competenti di acquisire una migliore comprensione di tali attività e di sviluppare competenze normative nelle tecnologie emergenti, facilitando così il dialogo tra imprese e autorità di regolamentazione; evidenzia tuttavia che essi possono anche comportare rischi significativi per la tutela dei consumatori e degli investitori e rendere possibile la frode finanziaria, creando nel contempo rischi di frammentazione della vigilanza e di arbitraggio regolamentare;

11. sottolinea che qualsiasi spazio di sperimentazione, compreso uno spazio di sperimentazione paneuropeo, dovrebbe cercare di conseguire un equilibrio tra gli obiettivi della promozione dell'innovazione, della stabilità finanziaria e della tutela degli investitori e dei consumatori, tenendo conto nel contempo delle dimensioni, dell'importanza sistemica e dell'attività transfrontaliera delle imprese coinvolte; invita la Commissione a istituire un quadro comune dell'Unione per uno spazio di sperimentazione europeo per i servizi finanziari digitali, poiché esso comporterebbe ulteriori benefici per l'innovazione e la stabilità finanziaria e una riduzione della frammentazione della vigilanza;

12. sottolinea l'importanza del triangolo formato dalla fiducia, dalla verifica dell'identità e dai dati per assicurare che gli operatori, gli investitori, i consumatori e le autorità di vigilanza possano avere fiducia nella finanza digitale;

13. ritiene opportuno approfondire l'analisi delle iniziative per attuare le CBDC sia all'interno dell'Unione che a livello mondiale; invita la BCE a prendere in considerazione la realizzazione di una valutazione d'impatto esaustiva al fine di presentare le possibili prospettive in materia di CBDC, compresa un'analisi delle opportunità e dei rischi della creazione di un euro digitale; ritiene che tale valutazione dovrebbe anche prendere in considerazione il ruolo delle tecnologie sottostanti; invita inoltre le autorità di vigilanza dell'Unione a promuovere ulteriori ricerche in tale ambito e invita la Commissione e la BCE ad avviare un dialogo a livello internazionale, valutando potenziali benefici e implicazioni di un più ampio ricorso alle CBDC a livello globale;

14. ritiene che i parametri e i principi della valutazione d'impatto e della successiva analisi dovrebbero basarsi sul ruolo svolto dalle CBDC nel compensare la riduzione dell'uso del contante, nell'assicurare la fiducia nel sistema finanziario e nel consentire una maggiore inclusione finanziaria e l'accesso a un mezzo di pagamento pubblico, garantendo al contempo la stabilità finanziaria e monetaria;

15. sottolinea la necessità di una maggiore convergenza in materia di regolamentazione e vigilanza, allo scopo di sviluppare un quadro comune dell'Unione; sottolinea il ruolo fondamentale delle autorità europee di vigilanza (AEV) nel facilitare tale processo; chiede un dialogo strutturato tra le AEV e le autorità nazionali competenti (ANC) che dovrebbe concentrarsi sulle attuali sfide in materia di vigilanza e sulla convergenza delle pratiche in vista di una vigilanza continua a tutti i livelli, segnatamente per quanto riguarda la finanza digitale, l'antiriciclaggio, la protezione della vita privata e dei dati, nonché le sfide e le opportunità in materia di cibersicurezza; ritiene che tale dialogo strutturato debba concentrarsi, nel settore della finanza digitale, sulla riduzione dell'arbitraggio e della concorrenza in materia di vigilanza, nonché su altri ostacoli esistenti per le operazioni transfrontaliere;

16. propone un'autorità di vigilanza europea unica, che operi in stretta collaborazione con altre AEV e autorità nazionali competenti, sulla base di un codice comune e di poteri di intervento sui prodotti ai fini della vigilanza, nei seguenti settori delle attività connesse alle cripto-attività: fornitori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute a corso legale e fornitori di servizi di portafoglio, nonché tutti gli altri fornitori di servizi di attività virtuali coperti dalle norme del GAFI; osserva nel contempo che deve essere assicurata la rendicontabilità di tale autorità di vigilanza europea e deve essere prevista una procedura di controllo giurisdizionale per le azioni dell'autorità di vigilanza europea; prende atto, a tale riguardo, della proposta della Commissione, del 24 settembre 2020, relativa a un regolamento sui mercati di cripto-attività; sottolinea che l'autorità di vigilanza unica, in cooperazione con altre pertinenti autorità di vigilanza a livello dell'Unione, dovrebbe avere il compito di controllare le attività connesse alle cripto-attività con un significativo elemento transfrontaliero nell'Unione e dovrebbe sviluppare adeguate strutture interne per garantire una vigilanza efficiente ed efficace sulle cripto-attività a livello dell'Unione;

17. esprime accordo con la posizione della BCE sull'importanza del denaro fisico quale moneta a corso legale; sottolinea che i progressi compiuti nel campo delle valute virtuali e dei pagamenti digitali non devono condurre a restrizioni nei confronti dei pagamenti al dettaglio in contanti o all'abolizione dei contanti;

Giovedì 8 ottobre 2020

18. esprime preoccupazione per il forte impatto ambientale dell'attività di cripto-mining; sottolinea la necessità di soluzioni intese a mitigare l'impronta ecologica delle cripto-attività convenzionali; invita la Commissione a tenerne conto nelle eventuali prossime iniziative di regolamentazione, tenendo presente l'impegno dell'UE a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile e della necessaria transizione verso una società climaticamente neutra entro al più tardi il 2050;

Definizione di un quadro per le cripto-attività

19. ritiene che lo sviluppo di una tassonomia paneuropea completa per i nuovi prodotti, come le cripto-attività, sia un passo necessario verso la promozione di una comprensione comune, la facilitazione della collaborazione tra giurisdizioni e la garanzia di una maggiore certezza del diritto per gli operatori del mercato impegnati in attività transfrontaliere; raccomanda di tenere conto dei vigenti quadri nazionali di regolamentazione e vigilanza; prende atto dell'importanza della cooperazione internazionale e delle iniziative globali per quanto riguarda i quadri dell'Unione per le cripto-attività, tenendo presente in particolare del fatto che non conoscono frontiere;

20. ritiene che lo sviluppo di un modello aperto di tassonomia a livello dell'Unione possa essere più appropriato tenendo conto del fatto che si tratta di un segmento di mercato in evoluzione e che una tale tassonomia dovrebbe fungere da base per adeguati interventi legislativi e regolamentari; ritiene, tuttavia, che in relazione alla qualificazione giuridica delle cripto-attività non esista una soluzione universale valida per tutti e che pertanto sia importante disporre di un quadro che consenta il monitoraggio e l'adattamento da parte delle autorità di vigilanza;

21. evidenzia che le start-up incentrate sui consumatori creano spesso servizi finanziari innovativi a vantaggio dei cittadini e delle imprese dell'UE e che qualsiasi quadro legislativo dovrebbe essere concepito nell'ottica di rafforzare l'ulteriore innovazione e la scelta dei consumatori nell'ambito dei servizi finanziari;

22. osserva che in mancanza di un approccio normativo comune a livello dell'UE per le cripto-attività, gli Stati membri hanno già iniziato ad adottare iniziative legislative e di vigilanza unilaterali e sono sempre più sollecitati ad agire a causa delle preoccupazioni in materia di tutela dei consumatori; sottolinea che interpretazioni divergenti e un approccio non coordinato tra gli Stati membri possono condurre alla frammentazione del mercato, aumentare l'incertezza del diritto, compromettere la parità di condizioni e creare opportunità di arbitraggio normativo;

23. ritiene pertanto che ogni ulteriore categorizzazione debba essere equilibrata e flessibile per adattarsi all'evoluzione dei modelli di impresa e dei rischi e dare spazio all'innovazione e alla competitività nel settore garantendo nel contempo che i rischi possano essere individuati e mitigati in una fase precoce;

24. sottolinea inoltre la necessità di chiarire gli orientamenti riguardo ai processi normativi e prudenziali applicabili, al fine di offrire certezza normativa e definire un trattamento di vigilanza e prudenziale adeguato per quanto concerne le cripto-attività; condivide il parere del comitato di Basilea e dell'ABE secondo cui le banche che acquisiscono cripto-attività dovrebbero applicare un trattamento prudenziale conservativo nei confronti di tali cripto-attività, in particolare nel caso di quelle ad alto rischio;

25. ritiene che gli enti finanziari regolamentati, in particolare gli enti creditizi, gli istituti di pagamento e i fondi pensione, siano soggetti a specifici limiti massimi di esposizione alla luce dei potenziali rischi per la tutela dei consumatori e degli investitori e per la stabilità finanziaria associati a livelli elevati di attività nell'ambito delle cripto-attività; condivide inoltre il parere secondo cui una rigorosa due diligence, una solida governance e gestione del rischio, un'informativa completa in merito a qualsiasi esposizione e un solido dialogo con le autorità di vigilanza sono tutti fattori di fondamentale importanza; ritiene che la prossima revisione del quadro sui requisiti patrimoniali dovrebbe prevedere modifiche a tale riguardo;

26. ritiene che tutti gli agenti e i partecipanti che effettuano operazioni in attività connesse alle cripto-attività dovrebbero essere soggetti alle norme del vigente quadro normativo finanziario, ove applicabile; sottolinea inoltre la necessità di stabilire disposizioni giuridiche e meccanismi volti a garantire che le norme regolamentari per le attività connesse alle cripto-attività, in particolare per quanto riguarda la protezione dei consumatori e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, siano applicate anche quando tali attività o servizi sono forniti o gestiti dal di fuori dell'Unione; evidenzia altresì la necessità di norme specifiche in materia di trasparenza e integrità del mercato equivalenti almeno a quelle della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE⁽¹⁹⁾ (MiFID II) per tutti gli emittenti o promotori di cripto-attività, intese a stabilire norme rigorose riguardo alle informazioni ai potenziali clienti, che dovrebbero essere chiare e non fuorvianti, e requisiti in materia di valutazione dell'adeguatezza;

⁽¹⁹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

Giovedì 8 ottobre 2020

27. ritiene che alcune cripto-attività, quelle ampiamente utilizzate nei canali illegali, non dovrebbero essere legittimate facendole rientrare nel regime normativo vigente; sottolinea che qualsiasi legittimazione indesiderata rischierebbe di compromettere la protezione dei consumatori e pregiudicherebbe l'integrità del mercato; invita pertanto la Commissione a stabilire norme rigorose in materia di segnalazioni ai potenziali clienti e a provvedere affinché alle autorità competenti siano attribuiti i necessari poteri di intervento per limitare o vietare le operazioni e le attività connesse alle cripto-attività utilizzate prevalentemente a fini illeciti;

28. sottolinea che i rischi correlati alla detenzione di cripto-attività e all'esposizione alle stesse dovrebbero essere pienamente integrati nel processo di revisione e valutazione prudenziale una volta disponibile la tassonomia; evidenzia a tale riguardo la necessità di obblighi di informativa adeguati e standardizzati relativamente a qualsiasi esposizione significativa o servizio connessi alle cripto-attività;

29. evidenzia che sarà necessario affrontare le lacune normative esistenti nel diritto dell'Unione attraverso modifiche mirate, nonché creare regimi normativi ad hoc per le attività nuove e in evoluzione in materia di cripto-attività, quali le offerte iniziali di moneta (ICO) o le offerte iniziali di scambio (IEO); sottolinea che alcuni tipi di cripto-attività potrebbero inserirsi nel quadro normativo vigente, come ad esempio i «valori mobiliari» secondo la definizione della direttiva MiFID II; ritiene che le cripto-attività che potrebbero rientrare nel campo di applicazione della MiFID II dovrebbero essere trattate allo stesso modo degli altri valori mobiliari che rientrano in tale regime e, in quanto tali, non richiederebbero un quadro legislativo ad hoc, ma piuttosto modifiche mirate delle pertinenti disposizioni della MiFID II;

30. sottolinea la necessità di regolamentare in modo armonizzato a livello dell'Unione determinate cripto-attività che non rientrerebbero nell'ambito di applicazione delle disposizioni della MiFID II;

31. osserva che le stablecoin rappresentano una categoria unica di cripto-attività; sottolinea che in questa fase l'uso delle stablecoin non è ancora rilevante all'interno dell'Unione; evidenzia, tuttavia, che la loro diffusa adozione potrebbe rappresentare una minaccia significativa per la stabilità finanziaria e la trasmissione della politica monetaria nonché per il controllo democratico; accoglie pertanto con favore l'adozione da parte della Commissione di un quadro legislativo che miri, tra l'altro, a garantire un tasso di conversione stabile tra le stablecoin e le valute a corso legale e che la rispettiva stablecoin sia riconvertibile in qualsiasi momento in valuta a corso legale al valore nominale; sottolinea, tuttavia, la necessità che tutti gli emittenti di stablecoin siano legalmente obbligati a concedere al titolare un credito diretto e a rimborsare le stablecoin al valore nominale in valuta a corso legale in qualsiasi momento e a predisporre meccanismi adeguati per salvaguardare e separare a tal fine le riserve di stabilizzazione;

32. sottolinea che le ICO e le IEO hanno il potenziale di incrementare l'accesso ai finanziamenti per le PMI, le start-up innovative e le scale-up, possono accelerare il trasferimento tecnologico e possono costituire una parte essenziale dell'Unione dei mercati dei capitali; osserva, tuttavia, che varie autorità di vigilanza hanno emanato avvisi in merito alle ICO a causa della loro mancanza di trasparenza e obblighi di informativa, il che può comportare rischi per gli investitori e i consumatori;

33. invita pertanto la Commissione a valutare i vantaggi di proporre un quadro legislativo per le ICO e le IEO, con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza, la certezza del diritto e la tutela degli investitori e dei consumatori, e di ridurre i rischi derivanti da informazioni asimmetriche, comportamenti fraudolenti e attività illegali; insiste affinché la supervisione e il monitoraggio di tale quadro siano coordinati a livello dell'Unione;

34. sottolinea che un quadro comune dell'Unione in materia di cripto-attività dovrebbe contribuire a salvaguardare un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria, garantire l'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, come gli obblighi in materia di conoscenza del proprio cliente per quanto riguarda gli agenti impegnati in operazioni connesse alle cripto-attività, con deroghe solo per le operazioni occasionali al di sotto di una soglia minima, e migliorare la sorveglianza della tecnologia sottostante, in modo da garantire che le autorità che effettuano indagini penali siano in grado di identificare in modo affidabile e con uno sforzo limitato i beneficiari finali delle operazioni di pagamento;

35. esprime preoccupazione per i risultati di una recente ricerca⁽²⁰⁾ che evidenziano che la metà delle operazioni in cripto-attività è riconducibile ad attività illegali come l'acquisto o la vendita di beni o servizi illegali, il riciclaggio di denaro e i pagamenti negli attacchi ransomware; pone l'accento sui recenti dati che indicano che attività illegali per un valore di 76 miliardi di dollari l'anno sono riconducibili ai bitcoin;

⁽²⁰⁾ Disponibili in formato elettronico all'indirizzo <https://ssrn.com/abstract=3102645>.

Giovedì 8 ottobre 2020

36. ribadisce la necessità di affrontare efficacemente i rischi di riciclaggio del denaro e di finanziamento del terrorismo derivanti dalle attività transfrontaliere e dalle nuove tecnologie, con particolare riferimento ai rischi posti dalle cripto-attività;

37. sottolinea che le lacune esistenti nel quadro antiriciclaggio per quanto concerne le cripto-attività, come nell'ambito dell'applicazione del principio della conoscenza del proprio cliente, conducono a disparità di condizioni tra i diversi tipi di attività finanziarie; ritiene che le disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo per i fornitori di servizi connessi alle cripto-attività dovrebbero essere applicate anche ai fornitori esteri che offrono i loro servizi nell'Unione; pone l'accento sulla necessità di una definizione esaustiva di «attività virtuali», per riflettere meglio la natura e la funzione delle cripto-attività ai fini della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo; rileva che occorre aggiornare anche la definizione di finanziamento del terrorismo al fine di garantire un'adeguata copertura delle cripto-attività;

38. prende atto dell'aggiornamento della vigente raccomandazione n. 16 del GAFI riguardante la norma sui trasferimenti per i fornitori di servizi di attività virtuali (VASP) e invita la Commissione a esaminare le sue implicazioni per i prestatori di servizi di cripto-scambio e di portafoglio digitale nel quadro della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ⁽²¹⁾;

39. invita inoltre la Commissione ad ampliare l'ambito dei soggetti obbligati nel quadro relativo alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, in linea con le raccomandazioni del GAFI e dell'ESMA, per garantire che a tutte le attività che comportano cripto-attività, con riferimento ai fornitori di scambi da virtuale a virtuale, ad altre categorie di fornitori di portafoglio e alle ICO, siano imposti gli stessi obblighi in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

40. ritiene che la proliferazione della finanza digitale non dovrebbe lasciare indietro nessuno e che la disponibilità di soluzioni di finanza digitale per i consumatori e gli investitori non professionali dovrebbe procedere di pari passo con maggiori sforzi volti a garantire la trasparenza, la sensibilizzazione del pubblico e l'accesso alle informazioni; invita la Commissione e gli Stati membri a investire in programmi per migliorare l'alfabetizzazione digitale e finanziaria;

41. osserva che l'introduzione della moneta digitale sviluppata da una qualsiasi banca centrale si accompagna a sfide e rischi significativi (ad esempio, rischi per la stabilità finanziaria, la protezione dei depositi, implicazioni per la trasmissione della politica monetaria, ripercussioni sull'intermediazione creditizia, sostituzione di altri mezzi di pagamento, esclusione degli operatori di mercato privati ecc.) che potrebbero agevolmente prevalere sui benefici percepiti delle CBDC;

42. prende atto che alcune delle carenze percepite nell'ambito del sistema di pagamento europeo potrebbero essere colmate grazie a graduali miglioramenti del regime esistente, come ad esempio una maggiore diffusione dei pagamenti istantanei, che rappresentano una soluzione efficiente sotto il profilo dei costi;

Un approccio comune nei confronti della ciberresilienza del settore finanziario

43. sottolinea che l'aumento della digitalizzazione dei servizi finanziari e l'esternalizzazione a fornitori esterni di soluzioni informatiche o di manutenzione, come i fornitori di servizi cloud, può aiutare in particolare le start-up a innovare e ad accedere a tecnologie di cui altrimenti non disporrebbero; avverte, tuttavia, che l'esposizione degli enti finanziari e dei mercati alle perturbazioni causate da guasti interni, attacchi esterni o conseguenti a difficoltà finanziarie sta diventando più marcata e che pertanto i rischi operativi devono essere attentamente valutati alla luce di tale contesto in evoluzione; ritiene che gli obiettivi guida di qualsiasi proposta legislativa in materia debbano pertanto essere la sicurezza, la resilienza e l'efficienza;

44. prende atto del fatto che, sebbene i costi totali degli incidenti informatici siano notoriamente difficili da stabilire, le stime del settore per il 2018 in relazione all'economia mondiale vanno da 45 a 654 miliardi di USD;

⁽²¹⁾ GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

Giovedì 8 ottobre 2020

45. sottolinea che il settore finanziario è tradizionalmente un obiettivo chiave per i criminali informatici alla ricerca di un guadagno finanziario;
46. esprime preoccupazione per l'analisi del CERS, da cui si evince che è di fatto ipotizzabile che un incidente informatico possa evolvere in una crisi informatica sistemica atta a minacciare la stabilità finanziaria ⁽²²⁾;
47. evidenzia che alcune normative settoriali dell'Unione in materia di servizi finanziari prevedono già requisiti specifici in relazione alla gestione della sicurezza delle informazioni, diversamente da quanto avviene per altri ambiti della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari; ricorda che le autorità di vigilanza hanno emanato avvertenze per i consumatori in merito alle ICO, in quanto la mancanza di adeguati obblighi in materia di trasparenza e informativa può causare gravi rischi potenziali per gli investitori;
48. invita la Commissione a proporre modifiche legislative nell'ambito dei requisiti in materia di TIC e di cibersecurity per il settore finanziario dell'Unione, tenendo conto delle norme internazionali, al fine di affrontare eventuali incongruenze, divari e lacune che risultano esistere nel diritto pertinente; invita la Commissione, a tale proposito, a riflettere sulla necessità di una valutazione complessiva dei fornitori di servizi TIC sotto il profilo della vigilanza, rilevando i rischi di concentrazione e di contagio che possono derivare da una forte dipendenza del settore dei servizi finanziari da un numero ristretto di fornitori di servizi TIC e di cloud computing;
49. ritiene che tali cambiamenti debbano concentrarsi su quattro settori chiave:
- a) modernizzazione della governance delle TIC e della gestione dei rischi e rispetto delle norme internazionali;
 - b) allineamento delle norme in materia di segnalazione per quanto riguarda gli incidenti legati alle TIC;
 - c) sviluppo di un quadro comune per i test di penetrazione e resilienza operativa in tutti i settori finanziari;
 - d) sorveglianza e norme minime per i fornitori terzi di TIC critiche;
50. sottolinea la necessità di un'ulteriore condivisione delle informazioni, in particolare in caso di incidenti, e di un maggiore coordinamento tra le autorità di regolamentazione e di vigilanza competenti, tenendo conto del fatto che il rafforzamento della resilienza e della preparazione per far fronte a incidenti informatici e operativi su larga scala richiede una cooperazione efficace non soltanto a livello transfrontaliero, ma anche in ambito intersettoriale; ritiene che ciò debba essere realizzato conferendo determinati poteri alle autorità di vigilanza per vigilare in modo più efficace sulle attività svolte da terzi, prevedendo in particolare il rafforzamento dei diritti di ispezione, dei diritti di audit e dei diritti sanzionatori;
51. invita la Commissione a rafforzare la cooperazione nelle sedi internazionali al fine di agevolare l'elaborazione di norme internazionali in materia di cloud computing ed esternalizzazione; chiede di valutare la necessità di misure specifiche a livello di Unione al fine di allineare la sorveglianza in materia di cloud computing ed esternalizzazione al livello di sorveglianza dei sistemi preesistenti; evidenzia che vi è anche la necessità di elaborare norme internazionali in tali ambiti; ritiene che, mentre la responsabilità in materia di conformità incombe agli operatori finanziari, la vigilanza dei fornitori terzi critici dovrebbe mirare a monitorare il rischio di concentrazione e i rischi per la stabilità finanziaria e a garantire la cooperazione tra le autorità competenti; ritiene che ciò debba essere realizzato conferendo determinati poteri alle autorità di vigilanza per vigilare in modo più efficace sulle attività svolte da terzi, prevedendo in particolare il rafforzamento dei diritti di ispezione, dei diritti di audit e dei diritti sanzionatori;
52. sottolinea che la resilienza del sistema finanziario impone un solido quadro tecnologico per la vigilanza delle applicazioni tecnologiche avanzate nell'ambito dei servizi finanziari; pone l'accento sulla necessità di una strategia concreta che rafforzi l'uso della tecnologia applicata alla regolamentazione e della tecnologia applicata alla vigilanza;
53. invita la Commissione e le autorità di vigilanza a mettere in atto azioni non legislative intese a rafforzare la preparazione operativa nel settore finanziario, per far fronte a incidenti informatici e operativi su vasta scala tramite attività congiunte, protocolli operativi («manuali»), strumenti di collaborazione sicuri e investimenti a favore del rafforzamento delle infrastrutture critiche e delle capacità di ridondanza europee; sottolinea la necessità che le autorità di vigilanza dispongano di competenze interne e di risorse adeguate per svolgere tali attività e attuare le misure di vigilanza;

⁽²²⁾ Il CERS ha pubblicato una relazione sugli attacchi informatici sistemici a febbraio 2020 (<https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2020/html/esrb.pr200219~61abad5f20.en.html>).

Giovedì 8 ottobre 2020

54. invita la Commissione a valutare e monitorare l'emergere del rischio di opportunità di scambio sul «mercato nero», nonché per quanto concerne il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale e altre attività criminali;

Dati

55. ricorda che la raccolta e l'analisi dei dati svolgono un ruolo centrale per la finanza digitale e sottolinea pertanto la necessità di un'applicazione coerente e tecnologicamente neutrale della legislazione esistente in materia di dati; evidenzia che l'intelligenza artificiale è una delle tecnologie chiave per quanto concerne il miglioramento della competitività dell'Unione a livello globale;

56. sottolinea che l'Unione è l'ente normatore a livello mondiale in materia di protezione dei dati personali; evidenzia che il trasferimento e l'utilizzo di dati personali e non personali nel settore dei servizi finanziari dovrebbero essere effettuati in conformità con tutta la normativa pertinente dell'Unione e gli accordi internazionali, consentendo nel contempo il flusso legale e sicuro dei dati necessari per espandere le iniziative in materia di finanza innovativa;

57. sottolinea che il libero flusso di dati all'interno dell'Unione è necessario per espandere la finanza innovativa; evidenzia che i flussi di dati transfrontalieri, anche verso e da paesi terzi, devono essere monitorati e disciplinati nell'ambito del diritto dell'Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati;

58. chiede, a tale proposito, che la Commissione garantisca che le entità del settore della finanza digitale possano accedere su base equa a dati pertinenti, affidabili e utili a norma dell'RGPD attraverso la creazione di un valore maggiore per i clienti, promuovendo il potenziale della finanza digitale e offrendo alle imprese FinTech innovative l'opportunità di crescere all'interno dell'Unione e oltre; sottolinea l'importanza di rispettare le regole di concorrenza nel mercato interno e di garantire che gli interessi dei consumatori e l'innovazione non siano danneggiati; invita la Commissione a monitorare l'offerta di servizi finanziari da parte delle imprese «BigTech», nonché il modo in cui i vantaggi competitivi insiti in tali operatori possano creare distorsioni della concorrenza sul mercato, ledere gli interessi dei consumatori e l'innovazione;

59. sottolinea la necessità che la Commissione raggiunga un equilibrio tra l'esigenza di garantire la sicurezza dei dati e la tutela dei consumatori, da un lato, e quella di preservare l'esperienza del consumatore e l'efficienza del servizio, dall'altro;

60. chiede alla Commissione di prendere in considerazione, sulla base della norma dell'Unione vigente nel quadro del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE⁽²³⁾, un'infrastruttura per l'acquisizione digitale di clienti e l'uso delle identità finanziarie digitali, che mirerebbe ad armonizzare, nella misura necessaria, gli attuali requisiti normativi in tutta l'Unione e a facilitarne l'uso per consentire operazioni meno frammentate nel mercato interno e il rispetto delle pertinenti disposizioni antiriciclaggio; sottolinea l'importanza e i potenziali benefici dell'uso delle identità finanziarie digitali in tutti i settori e in tutti gli Stati membri, assicurando nel contempo il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati e riservatezza e garantendo misure adeguate e proporzionate per evitare incidenti legati ai dati o all'identità;

61. rileva, per quanto riguarda le procedure in materia di conoscenza del proprio cliente, che gli obblighi di legge per l'acquisizione di clienti privati da parte degli istituti finanziari differiscono da uno Stato membro all'altro e pertanto l'acquisizione transfrontaliera di clienti con gli attuali set di dati è spesso impossibile e lo stesso dicasi per l'acquisizione di clienti aziendali e la relativa procedura in materia di conoscenza del proprio cliente e conoscenza della propria attività; invita la Commissione ad affrontare la questione e a promuovere l'armonizzazione dei dati relativi alla conoscenza del proprio cliente richiesti dagli Stati membri;

62. riconosce che l'interoperabilità tra le entità digitali a livello nazionale e dell'Unione è fondamentale per raggiungere l'auspicata accettazione da parte del mercato;

⁽²³⁾ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

Giovedì 8 ottobre 2020

63. sottolinea che i dati dei clienti o i «Big Data», che sono fondamentali per creare un ulteriore valore aggiunto per i clienti e mantenere la competitività, sono sempre più utilizzati dagli enti finanziari; ribadisce le conclusioni e le raccomandazioni contenute nella sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali; ricorda il quadro legislativo per il trattamento dei dati personali offerto dall'RGPD e invita tutte le parti interessate a intensificare gli sforzi per garantire l'applicazione dei diritti ivi contenuti; sottolinea in particolare il principio relativo al diritto di ciascuno di possedere e controllare i propri dati e al diritto alla portabilità dei dati;

64. è del parere che un'identità auto-sovrana basata sulla tecnologia del registro distribuito possa costituire un elemento chiave per sviluppare una serie di nuovi servizi e piattaforme per il mercato unico digitale, indipendenti dagli aggregatori di dati, e per evitare intermediari, offrendo al contempo norme rigorose in materia di sicurezza e protezione dei dati per i singoli cittadini dell'UE;

65. ritiene che la mancanza di dati e informazioni accessibili e affidabili riguardo alle attività in materia di finanza digitale possa pregiudicare la crescita, la tutela dei consumatori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria, così come la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, all'evasione e all'elusione fiscale; è favorevole a una maggiore trasparenza e a una migliore comunicazione delle attività in materia di finanza digitale, in modo da ridurre le asimmetrie e i rischi, in particolare per quanto riguarda gli operatori storici di Big Data, che possono trarre vantaggi sproporzionati da un maggiore accesso ai dati; sottolinea l'importanza di condizioni di parità per quanto riguarda l'accesso transfrontaliero ai dati, come garantito dall'RGPD in merito ai dati personali;

66. rileva che in tale contesto le norme svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere ulteriormente la gestione, la condivisione e lo scambio di dati, tra cui l'interoperabilità e la portabilità dei dati; sottolinea inoltre la necessità di un'infrastruttura affidabile e giuridicamente sicura, nonché di un solido quadro giuridico per quanto attiene alla condivisione e al raggruppamento dei dati, che diano alle imprese la fiducia nella cooperazione in materia di dati su base interaziendale o addirittura intersettoriale;

67. chiede un controllo efficace dell'analisi dei «Big Data» in modo tale da affrontare l'opacità dei modelli garantendo al contempo un accesso sufficiente a dati pertinenti e di qualità; evidenzia la necessità di una maggiore responsabilità, spiegabilità e trasparenza riguardo agli algoritmi, all'elaborazione e all'analisi dei dati, quali strumenti essenziali per garantire che il singolo sia adeguatamente informato sul trattamento dei propri dati personali;

68. sottolinea l'importanza dei servizi bancari aperti nel migliorare la qualità dei servizi di pagamento tramite l'inclusione di nuovi operatori di mercato che offrano ai consumatori maggiore efficienza in termini operativi e di prezzo; evidenzia che il passaggio dai servizi bancari aperti alla finanza aperta, ossia l'inclusione di servizi finanziari diversi dai pagamenti, rappresenta una priorità strategica che ha il potenziale di migliorare l'efficienza, ridurre i rischi di concentrazione e rafforzare l'inclusione finanziaria;

69. ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;

o

o o

70. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

Giovedì 8 ottobre 2020

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:**RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA****A. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA**

1. Gettare le basi per un approccio orientato al futuro riguardo alle norme in materia di finanza digitale nell'Unione.
2. Garantire che la finanza digitale possa continuare a essere un motore innovativo per la crescita e l'occupazione in tutto il mercato unico.
3. Promuovere una comprensione comune delle questioni fondamentali in materia di finanza digitale e incoraggiare l'armonizzazione delle disposizioni pertinenti, il che condurrà ad un'intensificazione dell'attività transfrontaliera.
4. Aumentare la condivisione dei dati conformemente ai principi dell'Unione al fine di stimolare l'innovazione. L'obiettivo dovrebbe essere quello di facilitare l'accesso ai dati pubblici in tutta l'Unione. Ciò avvantaggerebbe non soltanto le società di finanza digitale, ma comporterebbe altresì vantaggi per una serie di altri settori strategici dell'Unione e aumenterebbe la trasparenza del mercato.
5. Prendere in considerazione tre settori per l'azione iniziale dell'Unione, in particolare sviluppare un quadro per le cripto-attività, sviluppare un quadro per la resilienza informatica e operativa, e adoperarsi per armonizzare il concetto di acquisizione digitale di clienti all'interno del mercato unico.

B. AZIONI DA PROPORRE

1. Presentare una proposta legislativa per le cripto-attività, che garantisca la certezza del diritto per il trattamento delle cripto-attività, garantendo nel contempo norme rigorose in materia di tutela dei consumatori e degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria. Tale quadro dovrebbe prendere in considerazione una tassonomia aperta e completa in tutta l'Unione e mirare a legiferare in base al principio secondo cui si applicano le stesse norme in funzione della stessa attività e degli stessi rischi e al principio di proporzionalità, minimizzando in questo modo l'arbitraggio normativo e garantendo condizioni di parità.

Tale proposta legislativa dovrebbe:

- a) fornire orientamenti riguardo ai processi regolamentari, di vigilanza e prudenziali applicabili e al trattamento delle cripto-attività; adottare norme specifiche sulla trasparenza e l'integrità del mercato almeno equivalenti a quelle della MIFID II per gli emittenti o i promotori di cripto-attività;
 - b) affrontare le lacune normative della vigente legislazione dell'Unione per quanto riguarda le cripto-attività, ad esempio classificando alcune cripto-attività come «valori mobiliari» ai sensi della MiFID II per garantire che siano trattate allo stesso modo degli altri valori mobiliari;
 - c) creare regimi normativi ad hoc per le attività nuove e in evoluzione in materia di cripto-attività, come le ICO o le IEO, e per le cripto-attività che non rientrano nel quadro normativo esistente, garantendo che siano regolamentate in modo armonizzato a livello dell'Unione;
 - d) affrontare l'impatto ambientale dell'attività di cripto-mining e la necessità di soluzioni intese a mitigare l'impronta ecologica delle cripto-attività convenzionali;
2. Progredire verso una maggiore convergenza in materia di regolamentazione e vigilanza, allo scopo di sviluppare un quadro comune dell'Unione; chiedere un dialogo strutturato tra le AEV e le autorità nazionali competenti che dovrebbe concentrarsi sulle attuali sfide in materia di vigilanza e sulla convergenza delle pratiche in vista di una vigilanza continua a tutti i livelli nell'ambito della finanza digitale.

Giovedì 8 ottobre 2020

3. Sviluppare un quadro legislativo per le stablecoin, garantendo che esse soddisfino almeno le norme della direttiva n. 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE⁽¹⁾, compreso un tasso di conversione stabile, redimibile alla pari, con le valute a corso legale.
4. Presentare una proposta, sulla base di una valutazione, riguardo a un quadro comune dell'Unione per uno spazio di sperimentazione paneuropeo in materia di servizi finanziari digitali.
5. Rafforzare l'applicazione del quadro in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo per quanto concerne le cripto-attività e colmare le lacune esistenti attraverso in particolare le misure definite ai paragrafi dal 33 al 38.
6. Garantire che la proliferazione della finanza digitale non lasci indietro nessuno; chiedere alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure volte a migliorare l'alfabetizzazione digitale e finanziaria.
7. Presentare una proposta legislativa sulla ciberresilienza, che garantisca norme coerenti in materia di TIC e cibersecurity in tutto il settore finanziario dell'Unione, tenendo conto delle norme internazionali. Tale quadro dovrebbe essere orientato al futuro e concentrarsi sulla modernizzazione delle attuali norme applicabili in materia di ciberresilienza, colmando nel contempo eventuali scappatoie e lacune normative, che potrebbero mettere a rischio le imprese, gli investitori e i consumatori.
8. Nominare un'autorità di vigilanza europea unica per il controllo e la registrazione di tutte le pertinenti attività connesse alle cripto-attività con un elemento transfrontaliero nell'Unione, in cooperazione con altre autorità di vigilanza a livello dell'Unione, sulla base di un codice comune;
9. Invitare la Commissione a valutare la possibilità di effettuare una valutazione complessiva dei fornitori di servizi TIC nel settore dei servizi finanziari che offrono i loro servizi nell'Unione come indicato al paragrafo 47.
10. Invitare la Commissione a proporre modifiche legislative nell'ambito dei requisiti relativi alle TIC e alla cibersecurity per il settore finanziario dell'Unione. Tali modifiche dovrebbero concentrarsi sui quattro settori chiave di cui al paragrafo 48.
11. Adoperarsi per sviluppare norme dell'Unione nel settore del cloud computing e dell'esternalizzazione, collaborando nel contempo con i partner internazionali per elaborare norme internazionali come indicato al paragrafo 50.

Dati

12. Proporre un quadro per l'acquisizione digitale di clienti. Tale quadro dovrebbe essere conforme alla pertinente legislazione dell'Unione come le disposizioni antiriciclaggio e le norme in materia di protezione dei dati e della vita privata e mirare a garantire una comprensione comune delle identità finanziarie digitali in tutto il mercato unico, promuovendo nel contempo l'armonizzazione dell'acquisizione digitale transfrontaliera di clienti.
13. Adoperarsi per migliorare la responsabilità, la spiegabilità e la trasparenza per quanto riguarda gli algoritmi, il trattamento e l'analisi dei dati come indicato al paragrafo 66.

⁽¹⁾ GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.